



Ente di gestione delle aree protette della Valsesia



Parco naturale
Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona



Parco naturale
Monte Fenera

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 341 DEL 16/09/2026

OGGETTO:

**CORRESPONSIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' AI
DIPENDENTI INTERINALI DELL'ENTE PARCO ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA.
CIG: BCFD5592C4**

Visto

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale è stata modificata e integrata la normativa inerente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali definendone, pertanto, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

il nuovo Piano dei Conti degli Enti di gestione delle Aree protette predisposto in sintonia con la nuova normativa;

Dato atto che

con deliberazione di Consiglio n. 6 del 17.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esercizio 2026;

con la deliberazione di Consiglio n. 2 del 31.01.2024 è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dirigente Dott.ssa Lucia Pompilio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Visti:

il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

il D.Lgs. n. 126/2014, che ha modificato e integrato la normativa inerente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali e ne ha definito, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

il nuovo Piano dei Conti degli Enti di gestione delle Aree protette, predisposto in sintonia con la nuova normativa;

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

visto il vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio normativo ed economico 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026 dall' A.R.A.N. e dalle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative;

Evidenziato che gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Richiamata la determinazione n.158 del 06.05.2025 con cui è stato affidato il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 lavoratore qualifica professionale istruttore tecnico (area degli istruttori ex c1) di n.1 lavoratore qualifica professionale istruttore amministrativo a tempo parziale (area degli istruttori ex c1) e di n. 1 lavoratore qualifica professionale esecutore tecnico (area degli esecutori ex b1).

Richiamato l'art.3, comma 4, del D. Lgs. 276/03 in cui è previsto che, qualora i contratti collettivi applicati dall'utilizzatrice stabiliscano la corresponsione di erogazioni economiche collegate al risultato o alla produttività, queste devono essere riconosciute anche ai lavoratori somministrati;

Ritenuto pertanto di dover corrispondere al personale assunto con contratto di somministrazione lavoro la quota di produttività loro spettante per l'anno 2025;

Richiamato il decreto del Presidente n. 11 del 08.04.2026 con il quale sono stati individuati gli indirizzi per la contrattazione decentrata anno 2025;

Posto che per quantificare l'ammontare della suddetta quota da riconoscere a ciascun lavoratore interinale si è tenuto conto che, sulla base dei protocolli di trattativa regionali relativi alla contrattazione decentrata, deve essere riconosciuta come quota di produttività, ai lavoratori a tempo determinato a qualunque titolo assunti, un importo determinato prendendo come base il valore di una mensilità di un lavoratore di pari inquadramento assunto a tempo pieno, rapportato però alla percentuale di servizio ed ai giorni di servizio prestato;

Visto l'accordo raggiunto in sede di contrattazione decentrata e il protocollo d'intesa sottoscritto in data 10.06.2026 in cui le parti convengono che la valutazione per l'erogazione della produttività sia basata solo sugli obiettivi organizzativi.

Atteso quindi che l'erogazione dell'incentivo di produttività per l'anno 2025 avviene secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata dove è indicato che il fondo viene erogato a fronte di una valutazione su specifici parametri come da schede allegate al contratto decentrato;

Vista la necessità di erogare il compenso ai lavoratori interinali quantificato in € 1.748,74, oneri esclusi, e di affidare il servizio all'agenzia di somministrazione incaricata dell'affidamento;

Ricordato che il sostituto di imposta che deve effettuare il pagamento è rappresentato dalla Manpower, datore di lavoro dei somministrati utilizzati dall'Ente nell'anno 2025, al quale l'Ente darà mandato di effettuare la liquidazione;

vista l'offerta ricevuta da Manpower per l'erogazione del servizio, ns protocollo n.1621 del 16.09.2026, per un importo totale, iva inclusa di € 2.972,86;

visto che alla spesa complessiva di € 2.972,86 onnicomprensiva si fa fronte con lo stanziamento al capitolo 5090 del bilancio 2026-2028 – esercizio 2026 - approvato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 17.12.2025.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

- Visto l'art. 17 "Attribuzioni ai Dirigenti" della L.R. 28.07.2008, n. 23;
- Visto il D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;

DETERMINA

1) Di procedere, in forza del presente atto, al riconoscimento a favore del personale interinale utilizzato dall'Ente nell'anno 2025 delle quote di produttività quantificate, sulla base dei protocolli di trattativa regionali relativi alla contrattazione decentrata, prendendo come base il valore di una mensilità di un lavoratore di pari inquadramento assunto a tempo pieno, rapportato però alla percentuale di servizio e al numero di giorni di servizio prestato, per un totale di € 2972,86, oneri inclusi.

2) Di impegnare la somma di € 2972,86 oneri inclusi, al cap. 5090 "Missione 9 Stipendi e oneri per il Personale a Tempo determinato finanziati con specifica assegnazione Regionale" del Bilancio di Previsione 2026-2028 – Esercizio 2026, che presenta idoneo stanziamento.

- 3) Di dare mandato alla Manpower S.p.A., sostituto d'imposta per i lavoratori interinali, di procedere al pagamento delle quote di produttività spettanti a ciascun lavoratore utilizzato dall'Ente come sopra specificato;
- 4) Di procedere al rimborso di dette somme alla Manpower S.p.A. a fronte della fattura che verrà presentata;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione alla Manpower S.p.A.;
- 6) Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

IL RESPONSABILE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Lucia POMPILIO

Copia conforme all'originale,firmato digitalmente, in carta semplice per uso amministrativo.Varallo
29/09/2026IL DIRETTORE